

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 241 del 7/8/1990, nota come “**legge sulla trasparenza amministrativa**”, ha disposto “*norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” con le quali, ispirandosi ai principi affermati dall’art 97 della Costituzione , l’attività amministrativa e le procedure delle pubbliche amministrazioni sono state semplificate ed ordinate, con una disciplina rivolta a garantire la protezione dei diritti dei cittadini mediante l’attuazione del principio di legalità e la definizione di regole per l’esercizio tempestivo e puntuale delle pubbliche funzioni;
- che la legge 241/90, dalla sua approvazione , ha subito varie modifiche e integrazione ,in particolare con
  - la legge 15 del 11/2/2005 che ha modificato le disposizioni riguardanti i principi generali dell’azione amministrativa, il procedimento e la sua conclusione, il diritto di accesso agli atti;
  - la legge 80 del 14/5/2005 che ha disposto una nuova disciplina relativa alla conclusione del procedimento, alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso;
  - la legge 69 del 18/6/2009 che ha apportato modifiche sostanziali sia per quanto riguarda i tempi di conclusione del procedimento sia per quanto riguarda l’ambito di applicazione della legge
- Dato atto che l’art 29 della legge 241 nel testo sostituito e in parte integrato dall’art 10 della legge 69/2009 prevede :
  - al comma 1- 2° cpv , che, le disposizioni della legge 241/1990 e precisamente l’art 2-bis( *conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento*), l’art 11( *accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento*), l’art 15 ( *accordi tra pubbliche amministrazioni*) art 25, commi 5, 5-bis e 6 ( *ricorsi concernenti il diritto di accesso*), nonché quelle del capo IV-bis ( *efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo*) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
  - al comma 2, che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla L..241/1990 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa legge.
  - al comma 2-bis e ter ,che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti dalle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, le disposizioni della legge n. 241/1999 e s.m.i., relative a:

- a) la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo
- b) l'individuazione di un responsabile del procedimento amministrativo;
- c) la conclusione del procedimento amministrativo entro il termine prefissato;
- d) l'accesso alla documentazione amministrativa;
- e) l'osservanza della durata massima dei procedimenti amministrativi
- f) la dichiarazione di inizio attività
- g) il silenzio assenso

- al comma 2-quarter, che *le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai comma 2-bis e 2-ter ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.*

**Atteso che l'art 7 comma 3 della legge 69/2009 all'ultimo capoverso prevede che le regioni e gli enti locali si adeguino ai termini di cui ai commi 3 e 4 dell'art 2 della legge 241/90 entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, e quindi entro il 4 luglio 2010**

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento comunale che tenga conto dell'evoluzione normativa e delle innovazioni organizzative e delle semplificazioni operative assicurate dall'informatica e dai collegamenti in rete;

DATO atto che il Consigliere Tortalla Danilo dichiara che si asterrà dalla votazione in quanto non ha avuto tempo per esaminare per intero il Regolamento proposto

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Affari del Personale, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano e dalla quale si ottiene il seguente risultato: presenti n. **10**, votanti n. **9**, astenuti n. **1** (Tortalla Danilo) favorevoli n. **9**, contrari n. **zero**

## **DELIBERA**

- Di approvare per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi e sull'Accesso ai Documenti Amministrativi, allegato alla presente deliberazione di cui ne fa parte integrante e sostanziale.
-

---